

Fondazione collettiva per la previdenza professionale  
Swiss Life, Zurigo

(Fondazione)

## **Regolamento**

per

**determinare gli accantonamenti e le riserve  
a livello di opera di previdenza**

Entrata in vigore: 1° gennaio 2018

## Indice

**Art. 1** Introduzione

**Art. 2** Principi e obiettivi

**Art. 3** Struttura della fondazione

**Art. 4** Accantonamenti e riserve a livello di opera di previdenza

1 - Accantonamento per eventuali differenze dell'aliquota di conversione

2 - Riserve di perequazione

3 - Successione per la costituzione degli accantonamenti e delle riserve

4 - Impiego dei fondi liberi

**Art. 5** Entrata in vigore

## **Art. 1 Introduzione**

Il presente regolamento fissa i principi e le direttive secondo i quali vengono stabilite le riserve tecniche e le riserve nella Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life.

## **Art. 2 Principi e obiettivi**

Conformemente all'art. 48e OPP 2, il consiglio di fondazione della Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life (fondazione) ha fissato la politica relativa agli accantonamenti a livello di opera di previdenza e a livello di fondazione ed emanato il presente regolamento.

Tenendo conto del principio della continuità, il regolamento stabilisce le condizioni quadro per la costituzione di accantonamenti e di riserve. Si è vegliato affinché lo scopo di previdenza della fondazione venga garantito in ogni momento.

Nel suo rapporto, il perito in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, in merito agli accantonamenti e alle riserve. In base alla verifica del perito, il consiglio di fondazione esamina periodicamente il presente regolamento, adeguandolo, se del caso, alle nuove circostanze.

## **Art. 3 Struttura della fondazione**

La fondazione gestisce un'opera di previdenza propria per ogni impresa affiliata. A copertura dei rischi assicurativi decesso e invalidità, la fondazione stipula contratti assicurativi con Swiss Life.

Le opere di previdenza della fondazione sono costituite sotto forma di sistemi di risparmio e di rischio. Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di vecchiaia al quale vengono fra l'altro accreditati i contributi di risparmio e gli interessi. I rischi attuariali (decesso e invalidità) sono assicurati da Swiss Life. Il rischio dell'adeguamento al rincaro ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LPP viene sostenuto dalla fondazione.

Le nuove rendite di vecchiaia saranno acquistate dall'opera di previdenza presso Swiss Life, laddove il capitale di risparmio esistente della persona assicurata sarà trasferito a Swiss Life. In questo caso le opere di previdenza sostengono un rischio attuariale nella misura del deficit di finanziamento che si genera nella conversione di parte o dell'intero avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia a seguito di differenze dell'aliquota di conversione fra il regolamento di previdenza e le tariffe dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life.

Le opere di previdenza sostengono autonomamente il rischio d'investimento e, nell'ambito dell'investimento del patrimonio, hanno la responsabilità di fissare la strategia d'investimento del gestore patrimoniale.

## Art. 4 Accantonamenti e riserve a livello di opera di previdenza

### 1 - Accantonamento per eventuali differenze dell'aliquota di conversione

L'accantonamento per eventuali differenze dell'aliquota di conversione viene costituito per ogni singola opera di previdenza a seconda dell'aliquota di conversione prevista dal regolamento, indipendentemente che trovi applicazione un'aliquota di conversione unitaria o differenziata.

Nel caso di un'aliquota di conversione prevista dal regolamento unitaria, l'accantonamento sarà utilizzato per garantire la rendita semplice minima di vecchiaia ai sensi della LPP o per finanziare l'aliquota di conversione prevista dal regolamento maggiore rispetto all'aliquota di conversione prevista dalla tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life valida. L'importo mirato dell'accantonamento necessario è calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Importo mirato} = (1 - QLC) \times \sum_{x,y > 58} p_x \frac{\max(AV_{obbl} \times AC_{LPP}, AV_{tot} \times AC_{EP}^{regol.}) - AV_{tot} \times ACTC_{EP}}{ACTC_{EP}}$$

In caso di aliquota di conversione differenziata, l'importo legale del patrimonio vincolato risulta dall'accantonamento secondo la seguente formula:

$$\text{Importo mirato} = (1 - QLC) \times \sum_{x,y > 58} p_x \frac{(AV_{obbl} \times AC_{LPP} + AV_{sovrabbl} \times AC_{sovrabbl}^{regol.}) - AV_{tot} \times ACTC_{EP}}{ACTC_{EP}}$$

$x,y$	età della persona assicurata (uomo / donna) al giorno determinante
$QLC$	quota assicurati con liquidazione in capitale
$AV_{obbl}$	parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia
$AV_{sovrabbl}$	parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia
$AV_{tot}$	intero avere di vecchiaia (obbligatorio e sovraobbligatorio)
$AC_{LPP}$	aliquota di conversione secondo la LPP
$AC_{sovrabbl}^{regol.}$	L'aliquota di conversione sulla parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia
$AC_{EP}^{regol.}$	aliquota di conversione regolamentare all' età normale del pensionamento
$ACTC_{EP}$	aliquota di conversione secondo la tariffa dell' assicurazione collettiva sulla vita in vigore all' età normale del pensionamento
$p_x$	Quota di pensionamento alla rispettiva età

L'importo minimo dell'accantonamento corrisponde agli obblighi derivanti dalle perdite al momento del pensionamento che risultano dai pensionamenti previsti nell'anno successivo.

L'ammontare dell'accantonamento e il suo importo raccomandato vengono verificati periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale, adeguati alle esigenze del momento e comunicati annualmente all'opera di previdenza.

## **2 - Riserva di perequazione**

Diverse categorie di investimento, come ad es. le azioni, sono soggette a rischi legati all'oscillazione di valore notevoli. Per compensare le oscillazioni previste, viene costituita una riserva di perequazione separata che serve a bilanciare mancati redditi patrimoniali, in modo che la loro ripercussione sul risultato netto dell'istituzione di previdenza sia limitata.

Con questa misura, la sicurezza dell'adempimento dell'obiettivo della previdenza dovrebbe essere assicurato (ai sensi dell'art. 50 OPP 2). Per realizzare tale obiettivo, l'istituzione di previdenza deve armonizzare accuratamente l'investimento patrimoniale con la capacità di rischio. S'intendono qui le capacità di compensare le attese fluttuazioni del patrimonio complessivo dovute alla situazione del mercato e di disporre di mezzi liquidi risp. liquidabili sufficienti per adempire, entro i termini, gli obblighi in corso e quelli futuri.

L'art. 48e OPP 2 prevede che la riserva di perequazione venga costituita in modo chiaro. I fattori che determinano la riserva di perequazione sono le caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura strategica attuale o di quella mirata dell'investimento patrimoniale (asset allocation strategica) nonché i margini per la concretizzazione della strategia d'investimento (ambito dell'asset allocation tattica). Una panoramica dell'ammontare delle riserve di perequazione target per strategia d'investimento standard sarà riportata nel regolamento in materia d'investimenti.

L'ammontare della riserva di perequazione mirata della singola opera di previdenza viene stabilito nella decisione della commissione amministrativa relativa all'investimento patrimoniale della relativa opera di previdenza.

## **3 - Successione per la costituzione degli accantonamenti e delle riserve**

L'opera di previdenza costituisce i necessari accantonamenti e riserve nella seguente successione:

- Accantonamento per le differenze dell'aliquota di conversione
- Riserve di perequazione nella misura target fissata secondo regolamento d'investimento

## **4 - Impiego dei fondi liberi**

Qualora l'accantonamento per le differenze dell'aliquota di conversione e le riserve di perequazione fosse stato costituito con gli importi legali del patrimonio vincolato, saranno indicati dei fondi liberi.

Spetta alla commissione amministrativa decidere in quale maniera utilizzare i fondi liberi. Nella sua decisione deve tenere conto delle possibilità finanziarie dell'opera di previdenza e garantire il principio della parità di trattamento fra i destinatari.

## **Art. 5 Entrata in vigore**

Il *Regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve di perequazione a livello di opera di previdenza* entra in vigore al 1° gennaio 2018 su decisione del consiglio di fondazione del 28 febbraio 2017 e sostituisce il regolamento precedente. L'autorità di vigilanza ne verrà informata. Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento in base alla legge e all'atto di fondazione.

\* \* \*